

COMUNE DI RIPE SAN GINESIO

(Provincia di Macerata)

P.zza Vittorio Emanuele II, 8 - c.a.p. 62020

Tel/Fax 0733/500102 - 500374

C.F. e Partita IVA: 00267220432

43 045

**COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
UFFICIO RAGIONERIA**

N. 20 Data 09-04-20

**Oggetto: EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - INDIVIDUAZIONE
DEL CONTO BANCARIO DI TESORERIA AL FINE DI FAR
CONFLUIRE EVENTUALI DONAZIONI DA IMPRESE E DA PRI-
VATI AI SENSI DEGLI ARTT. 66 E 99 DEL D.L. 18 DEL**

L'anno duemilaventi, il giorno nove del mese di aprile nel proprio ufficio.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Visto lo statuto comunale ed il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

Visti gli artt. 183 e 184 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267;

Visto il decreto del Sindaco n. 15 del 30/09/2019 con il quale si è provveduto a nominare il sottoscritto responsabile dell'Area Finanziaria e Tributaria

DATO ATTO che con Decreto ministeriale del 13 dicembre 2019 (Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2019) è stato disposto il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione al 31 Marzo 2020 e, successivamente, l'art. 107 c. 1 lett. b) DL 17 marzo 2020 n. 18 "Cura Italia" ha ulteriormente prorogato il termine al 31 Maggio 2020;

Visti:

- l'articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000;
 - il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011);
- i quali disciplinano le modalità ed i limiti dell'esercizio provvisorio;

Richiamati:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 15 in data 28/03/2019, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019-2021;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 38 in data 25/07/2019, esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2020-2022;

- la delibera di Giunta Comunale n. 1 del 09/01/2020, esecutiva, con cui è stato approvato il Piano esecutivo di gestione provvisorio per l'esercizio 2020;

RICHIAMATI all'uopo:

- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"
- il DPCM 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"
- il DPCM 1 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il D.L. 2 marzo 2020, n. 9 avente ad oggetto: "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il DPCM 4 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"
- il DPCM 8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il DPCM 9 marzo 2020, recante "Nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale"
- il DPCM 11 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale» , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 11 marzo 2020;
- il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 recante "9 Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.";
- il D.L. 25 marzo 2020, n. 19 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

EVIDENZIATO che:

- l'art. 66 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 "Cura Italia", prevede che "Per le erogazioni liberali in denaro o in natura, effettuate nell'anno 2020 da persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti e istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, spetta una detrazione dall'imposta lorda ai fini dell'imposta sul reddito pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro";

- l'art. 99, comma 5, del medesimo decreto, prevede che "Per le erogazioni liberali di cui al presente articolo, ciascuna pubblica amministrazione beneficiaria attua apposita rendicontazione separata, per la quale è autorizzata l'apertura di un conto corrente dedicato presso il proprio tesoriere, assicurandone la completa tracciabilità. Al termine dello stato di emergenza nazionale da COVID-19, tale separata rendicontazione dovrà essere pubblicata da ciascuna pubblica amministrazione beneficiaria sul proprio sito internet o, in assenza, su altro idoneo sito internet, al fine di garantire la trasparenza della fonte e dell'impiego delle suddette liberalità";

RAVVISATA la necessità, allo stato attuale, all'attuazione delle procedure occorrenti per la creazione di un canale bancario atto alla ricezione delle eventuali donazioni in denaro, provenienti da imprese e/o da privati, da destinarsi alla gestione dell'emergenza sanitaria in corso;

RICHIAMATA, a riguardo, la copiosa normativa esistente in materia di Tesoreria unica, con particolare riferimento alla Legge 29 ottobre 1984, n. 720, recante "*Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici*" laddove, all'art. 1, comma 1, stabilisce la funzione degli istituti tesorieri degli enti ed organismi pubblici, i quali effettuano "*nella qualità di organi di esecuzione degli enti e degli organismi suddetti, le operazioni di incasso e di pagamento a valere sulle contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Le entrate proprie dei predetti enti ed organismi, costituite da introiti tributari ed extratributari, per vendita di beni e servizi, per canoni, sovracani e indennizzi, o da altri introiti provenienti dal settore privato, devono essere versate in contabilità speciale fruttifera presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Le altre entrate, comprese quelle provenienti da mutui, devono affluire in contabilità speciale infruttifera, nella quale devono altresì essere versate direttamente le assegnazioni, i contributi e quanto altro proveniente dal bilancio dello Stato. Le operazioni di pagamento sono addebitate in primo luogo alla contabilità speciale fruttifera, fino all'esaurimento dei relativi fondi*";

RICHIAMATO, inoltre, l'art. 35, comma 8, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27 del 24/03/2012, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 877, della Legge n. 205/2017, il quale, nel riaffermare i principi dettati dalla Legge n. 720/1984 ed eliminando, seppur temporalmente, il sistema di c.d. "Tesoreria mista", testualmente statuisce "*Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021, il regime di tesoreria unica previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 è sospeso. Nello stesso periodo agli enti e organismi pubblici soggetti al regime di tesoreria unica ai sensi del citato articolo 7 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720 e le relative norme amministrative di attuazione*";

In tal modo, anche per espressa previsione della Ragioneria Generale dello Stato, la Tesoreria unica è un sistema di regole e procedure che accentra presso la tesoreria statale le risorse liquide di enti e organismi pubblici diversi dallo Stato.

L'assoggettamento al sistema di tesoreria unica riguarda tutti gli Enti e organismi pubblici la cui gestione finanziaria interessi "direttamente o indirettamente la finanza pubblica". In linea di principio si tratta degli enti che ricevono trasferimenti continuativi dallo Stato o da altri enti pubblici, ma vi sono coinvolti anche gli enti cui è affidata la riscossione di entrate per conto dello Stato (es. le camere di commercio).

Due principi costituiscono il fondamento del regime di tesoreria unica:

- gli enti, pur obbligati a mantenere le proprie liquidità su appositi conti aperti presso la Banca d'Italia, mantengono la disponibilità piena, immediata e incondizionata in ogni momento delle proprie risorse; -
- l'assoggettamento al sistema di tesoreria unica non si traduce in un affidamento del servizio di tesoreria o di cassa alla Banca d'Italia, che resta invece affidato a un tesoriere/cassiere bancario ed è questo soggetto che gestisce il rapporto finanziario con la Banca d'Italia, attraverso procedure telematiche.

All'origine la tesoreria unica ha previsto che gli enti assoggettati mantenessero tutte le proprie risorse liquide su conti aperti presso la Banca d'Italia, ripartite in un sottoconto fruttifero, per le entrate proprie, e in uno infruttifero per le altre entrate. Tale sistema è conosciuto come tesoreria unica "tradizionale".

L'evoluzione del rapporto finanziario tra lo Stato e gli Enti pubblici, con particolare riferimento agli enti territoriali, da un sistema a finanza derivata a un sistema regolato dai principi del federalismo fiscale, hanno portato a ripensare il sistema di tesoreria unica, limitando il versamento sui conti aperti presso la tesoreria statale ai soli trasferimenti provenienti direttamente dal bilancio dello Stato e consentendo agli Enti di mantenere le risorse diverse da quelle provenienti dal bilancio statale presso il proprio tesoriere bancario (cosiddetta tesoreria unica mista), regime applicato a importanti categorie di enti, quali gli enti territoriali, quelli del servizio sanitario nazionale, le università.

Il sistema di tesoreria unica mista è sospeso dal 2012 e agli enti che ne beneficiavano si applicano, di nuovo, le regole della tesoreria unica tradizionale.

RILEVATO che quanto indicato dall'art. 2, comma 3, dell'Ordinanza n. 658/2020, rappresenta una facoltà e non un obbligo per l'Ente, e comunque non può essere elevato a "*rango normativo*" al pari dell'art. 1 della Legge n. 720/1984, in materia di gestione ed amministrazione della Tesoreria;

DATO ATTO, tuttavia, che il fine solidaristico, delle donazioni per l'emergenza sanitaria in corso, possa compiutamente ritenersi soddisfatto anche consentendo la normale movimentazione dell'ordinario conto di tesoreria acceso presso la Cassa di Risparmio di Fermo – Carifermo SpA, filiale di Ripe San Ginesio, e che essa assicura, oltre tutto attraverso l'utilizzo di apposite e specifiche causali di versamento, la eventuale e successiva rendicontazione delle somme introitate ed impiegate per l'emergenza di che trattasi, evitando, in tal modo, nuove ed ulteriori contrattualizzazioni e spese di gestione dei conti correnti;

RITENUTO, conseguentemente, sulla base della predetta evoluzione normativa, dell'attuale vigenza di regole tecniche e amministrativo-contabili a riguardo emanate e, non da ultimo, della rapidità e celerità di procedere verso l'utenza esterna, evitando, in tal modo, lunghi ed inefficaci impieghi di risorse umane e temporali presso gli sportelli bancari, ad oggi operanti solo in parte, che il conto di Tesoreria, acceso presso il proprio Istituto bancario, costituisce, ad ogni effetto di legge, un canale idoneo per l'accoglimento di eventuali donazioni di denaro provenienti da imprese e/o da privati, per il soddisfacimento dei fini emergenziali conseguenti alla crisi sanitaria ed economica in corso;

RAVVISATA, sul punto, la necessità di determinare in merito all'attuazione delle predette misure organizzative finalizzate all'attivazione di una raccolta fondi da destinare alla gestione dell'emergenza sanitaria da COVID-19, stabilendo che:

- le donazioni possono essere effettuate presso il seguente conto corrente di Tesoreria:

CASSA DI RISPARMIO DI FERMO – CARIFERMO SpA
IBAN: IT82H0615068180T20400000002
BIC/SWIFT: CRFEIT3FXXX

- le donazioni dovranno essere effettuate utilizzando la seguente causale:
“DONAZIONE EMERGENZA COVID 2019” o espressioni simili;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, pubblicato nella G.U. n. 227 del 28/09/2000, recante “*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*”;

VISTO e richiamato il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, pubblicato nella G.U. n. 172 del 26/07/2011, recante “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*”, con particolare riferimento ai principi contabili applicati ivi allegati;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, pubblicato nella G.U. n. 106 del 09/05/2001, recante “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;

VISTO e richiamato il vigente Regolamento Comunale di contabilità

VISTO e richiamato il vigente Regolamento Generale per la disciplina delle entrate comunali, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 12/05/2008, come modificato ed integrato con deliberazione consiliare n. 34 del 09/10/2008;;

VERIFICATA la regolarità tecnica, contabile e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, nonché ai sensi del punto 5.1, dell'allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;

RICONOSCIUTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, la propria competenza a determinare in merito all'argomento oggetto del presente provvedimento ed a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione,

DETERMINA

1. DI RICHIAMARE ed approvare la premessa narrativa che precede, dichiarandola, inoltre, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che essa ne costituisce motivazione anche ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. DI APPROVARE, per quanto in premessa esposto e motivato, l'adozione e l'attuazione delle misure organizzative finalizzate all'attivazione di una raccolta di erogazioni liberali rivolte a fronteggiare le urgenze connesse con l'emergenza sanitaria da COVID-19, stabilendo che:
 - le donazioni possono essere effettuate presso il seguente conto corrente di Tesoreria:

CASSA DI RISPARMIO DI FERMO – CARIFERMO SpA
IBAN: IT82H0615068180T20400000002
BIC/SWIFT: CRFEIT3FXXX
 - le donazioni dovranno essere effettuate utilizzando la seguente causale:
“DONAZIONE EMERGENZA COVID 2019” o espressioni simili;
3. DI DARE ATTO, che il fine solidaristico, delle donazioni per l'emergenza sanitaria in corso, possa compiutamente ritenersi soddisfatto anche consentendo la normale movimentazione dell'ordinario conto di tesoreria acceso presso la Cassa di Risparmio di Fermo – Carifermo SpA, filiale di Ripe San Ginesio, e che essa assicura, oltre tutto attraverso l'utilizzo di apposite e specifiche causali di versamento, la eventuale e successiva rendicontazione delle somme introitate ed impiegate per l'emergenza di che trattasi, evitando, in tal modo, nuove ed ulteriori contrattualizzazioni e spese di gestione dei conti correnti;
4. DI DARE ATTO, conseguentemente, che sulla base della predetta evoluzione normativa, dell'attuale vigenza di regole tecniche e amministrativo-contabili a riguardo emanate e, non da ultimo, della rapidità e celerità di procedere verso l'utenza esterna, evitando, in tal modo, lunghi ed inefficaci impieghi di risorse umane e temporali presso gli sportelli bancari, ad oggi operanti solo in parte, che il conto di Tesoreria, acceso presso il proprio Istituto bancario, costituisce, ad ogni effetto di legge, un canale idoneo per l'accoglimento di eventuali donazioni di denaro provenienti da imprese e/o da privati, per il

soddisfacimento dei fini emergenziali conseguenti alla crisi sanitaria ed economica in corso.

5. DI DARE ATTO che l'adozione del presente provvedimento non comporta impegno di spesa, né diminuzione di entrata.
6. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento alla Tesoreria Comunale per gli opportuni provvedimenti di competenza.

SERVIZIO BILANCIO

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, 4 comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Bettucci Luca

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Bettucci Luca

=====

E' copia conforme all'originale.

li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
GIULIANA DOTT.SSA SERAFINI

=====

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 09-04-20

li, 09-04-20

IL SEGRETARIO
f.to GIULIANA DOTT.SSA SERAFINI